

LA CONVENZIONE UNIDROIT SUL RITORNO DEI BENI CULTURALI RUBATI O ILLECITAMENTE ESPORTATI

Intorno alla metà degli anni '80 il Segretario Generale dell'UNESCO invitò UNIDROIT (Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato), organizzazione intergovernativa con sede a Roma, ad elaborare uno studio volto a sistemare la disciplina in materia di restituzione dei beni culturali trafugati, con particolare attenzione agli aspetti giuridici di carattere privatistico.

A seguito di caparbia e decennale elaborazione attraverso il lavoro di un gruppo di studio (1988-1990) e la riunione in quattro sessioni di esperti governativi provenienti da oltre settanta Paesi, si è giunti ad un progetto di «Convenzione sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati».

Se la Convenzione Unesco di Parigi del 14 novembre del 1970 «concernente le misure da adottare per vietare e impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà riguardanti beni culturali» era e rimane strumento utile a limitare un indiscriminato sradicamento di cose d'arte dal loro contesto storico, esso opera per lo più sul piano del diritto internazionale pubblico e del diritto amministrativo, limitandosi, sul piano del diritto privato di cui al solo art. 7b) ii), a prevedere il reciproco impegno degli Stati contraenti alla restituzione del bene contro il versamento di una «giusta indennità» all'acquirente di buona fede, a condizione che il bene risulti rubato da musei, monumenti pubblici civili o religiosi, o istituzioni affini dello Stato richiedente, e compaia nel loro inventario.

Di fronte al progressivo dilagare delle esportazioni illecite, la «Convenzione Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati», firmata a Roma il 24 giugno dello scorso anno, diviene dunque strumento indispensabile al recupero del patrimonio, anche in mano privata, che dovesse ritrovarsi oltre confine a seguito di furto o di esportazione in violazione del diritto interno del paese richiedente.

Le categorie di beni contemplate ai sensi della Convenzione Unidroit, coincidono con quelle previste dalla Convenzione Unesco, ma sono più ampie di quelle in allegato alla Direttiva CEE/93/7, e non recano soglie minime di valore economico, quali adottate a discutibile criterio di significatività dal citato provvedimento comunitario.

Il testo distingue opportunamente la disciplina per la «restituzione dei beni culturali rubati» (Capo I, artt. 3-4) da quella del «ritorno dei beni culturali illecitamente esportati» (Capo II, artt. 5-7) afferenti, prevalentemente, l'uno al diritto internazionale privato, l'altro al diritto internazionale pubblico.

Nel primo caso viene legittimata alla domanda di restituzione ogni persona fisica o giuridica oltre allo Stato; i termini di prescrizione relativa e assoluta sono di 3 e 50 anni rispetto ai beni privati (quelli previsti dalla Direttiva comunitaria sono di 1 e 30 anni); mentre per i beni parte integrante di un monumento, di un sito archeologico «identificato» o di una collezione pubblica si prevede di regola l'imprescrittibilità, laddove la Direttiva CEE fissava un termine di 75 anni; in relazione all'equo indennizzo, il testo sancisce l'inversione dell'onere della prova, che contrariamente al principio codicistico italiano di derivazione francese incombe dunque sul possessore, tenuto a dimostrare di avere usato la dovuta diligenza al momento dell'acquisto (soccorrono questa valutazione i criteri di cui al 4° comma dell'art. 4).

Nel secondo caso, invece, gli Stati sono unici attori ai fini del «ritorno» del bene; i termini di prescrizione sono ancora di 3 e 50 anni (i beni pubblici si intendono comunque rubati); si prevedono i criteri di valutazione della buona fede, le modalità di pagamento dell'indennizzo, e soprattutto le condizioni alle quali il tribunale (o l'autorità) adito dispone il ritorno del bene: tra esse, che il bene rivesta importanza culturale «significativa» e non più «eccezionale», come avrebbero preferito i paesi importatori («market nations»).

Peraltro, l'art. 10 («clausola di irretroattività») costituisce una norma di sbarramento posta dai paesi liberisti a condizione imprescindibile per il buon esito del negoziato.

Ai fini della migliore formulazione dello strumento di ratifica, nel nostro paese - la Convenzione entra in vigore sei mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, e c'è da augurarsi che l'Italia sappia essere sollecita - è allo studio l'insediamento di un Gruppo di lavoro a composizione mista, mirato a fornire opportuno raccordo alla difforme disciplina esistente.

Giulio Volpe

* * *


GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE

RIUNITI a Roma su invito del governo della Repubblica italiana dal 7 al 24 giugno 1995, in occasione della Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto Unidroit di Convenzione sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati;


CONVINTI della fondamentale importanza

della protezione del patrimonio culturale e degli scambi culturali per promuovere la comprensione fra i popoli e della diffusione della cultura per il benessere dell'umanità e il progresso della civiltà;

PROFONDAMENTE PREOCCUPATI dal traffico illecito di beni culturali e dai danni che sovente ne derivano per i beni in sé considerati e per il patrimonio culturale delle singole comunità



* Traduzione non ufficiale curata dalla redazione.



nazionali, tribali, indigene nonché per il patrimonio comune di tutta l'umanità, deplorando in particolare la spoliazione dei siti archeologici e la perdita di insostituibili informazioni archeologiche, storiche e scientifiche;

DECISI a contribuire efficacemente alla lotta contro il traffico illecito di beni culturali attraverso l'adozione di minime norme comuni per la restituzione e il ritorno, fra gli Stati contraenti, dei beni culturali rubati e illecitamente esportati, allo scopo di migliorare la conservazione e la protezione del patrimonio culturale nell'interesse generale;

SOTTOLINEANDO che la presente convenzione è intesa a facilitare la restituzione e il ritorno dei beni culturali e che l'attivazione in alcuni Stati di meccanismi, quali l'indennizzo, necessari per consentire la restituzione e il ritorno in alcuni Stati, non implica che tali meccanismi debbano essere adottati in altri Stati;


AFFERMANDO che l'adozione delle disposizioni della presente convenzione per l'avvenire

non comporta in alcun modo l'approvazione o la legittimazione del traffico illecito di qualunque natura che abbia avuto luogo prima della sua entrata in vigore;

NELLA CONSAPEVOLEZZA che la presente convenzione non fornisce di per sé una soluzione ai problemi posti dal traffico illecito ma avvia un processo destinato a rafforzare la cooperazione culturale internazionale e a mantenere il giusto ruolo al commercio lecito e agli accordi inter-statali di scambio culturale;

RICONOSCENDO che l'attuazione della presente convenzione dovrebbe essere accompagnata da altre misure efficaci per la protezione dei beni culturali, quali l'istituzione e la tenuta di registri, la protezione fisica dei siti archeologici e la cooperazione tecnica;

RENDENDO ONORE all'opera svolta da diversi organismi per proteggere il patrimonio culturale, con particolare riguardo alla Convenzione Unesco del 1970 sul traffico illecito e



ai codici deontologici adottati nel settore privato;

HANNO ADOTTATO
le disposizioni seguenti:

Capo I - CAMPO D'APPLICAZIONE

art. 1

La presente convenzione si applica alle richieste a carattere internazionale che hanno per oggetto:

- a) la restituzione dei beni culturali rubati;
- b) il ritorno dei beni culturali rimossi dal territorio di uno stato contraente, in violazione della sua legislazione che disciplina l'esportazione di tali beni allo scopo di proteggere il patrimonio culturale (d'ora in poi denominati 'beni illecitamente esportati').

art. 2



Ai sensi della presente convenzione, s'intendono per beni culturali i beni che, a titolo


religioso o profano, rivestono interesse per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza e che appartengono a una delle categorie elencate nell'allegato alla presente convenzione.

Capo II - RESTITUZIONE DEI BENI RUBATI

art. 3

1. Il possessore di un bene culturale rubato è tenuto a restituirlo.
2. Ai sensi della presente convenzione, un bene culturale proveniente da scavi illeciti o che, pur provenendo da scavi leciti, sia illecitamente detenuto, è considerato come rubato, ove ciò sia conforme alla legislazione dello Stato nel quale gli scavi hanno avuto luogo.
3. La richiesta di restituzione deve essere introdotta entro il termine di tre anni a decorrere dalla data in cui il richiedente è venuto a conoscenza del luogo nel quale si trova il bene e dell'identità del suo possessore e, in ogni caso, entro il termine di cinquant'anni dalla data del furto.





4. Tuttavia, la richiesta di restituzione di un bene culturale facente parte integrante di un monumento o di un sito archeologico identificati o appartenente a una collezione pubblica non è soggetta ad alcun termine di prescrizione, salvo quello di tre anni dalla data in cui il richiedente è venuto a conoscenza del luogo nel quale si trova il bene e dell'identità del suo possessore.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma precedente, qualunque Stato contraente può dichiarare che la richiesta si prescrive entro il termine di settantacinque anni o entro un termine maggiore previsto dalla sua legislazione. L'azione di restituzione, proposta in un altro Stato contraente, di un bene culturale asportato da un monumento, da un sito archeologico o da una collezione pubblica, che viene proposta in un altro Stato contraente da uno Stato contraente il quale abbia reso tale dichiarazione, è soggetta al medesimo termine di prescrizione.

6. La dichiarazione di cui al comma precedente è resa al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione.

7. Ai sensi della presente convenzione, s'intende per collezione pubblica un complesso di beni culturali inventariati o altrimenti identificati che appartiene a:

- a) uno Stato contraente;
- b) una collettività regionale o locale di uno Stato contraente;
- c) un'istituzione religiosa in uno Stato contraente; o
- d) un'istituzione costituita in uno Stato contraente per fini essenzialmente culturali, educativi o scientifici e riconosciuta in questo Stato come di interesse pubblico.

8. Inoltre, l'azione di restituzione di un bene culturale di carattere sacro o d'importanza collettiva che appartenga o sia utilizzato da una comunità tribale o indigena in uno Stato contraente, per l'uso tradizionale o rituale di tale comunità, è soggetto al termine di prescrizione stabilito per le collezioni pubbliche.

art. 4

1. Il possessore di un bene rubato che sia tenuto a restituirlo ha diritto al pagamento, al momento della restituzione, di un equo indennizzo, a condizione che egli non sapesse o non potesse ragionevolmente sapere che il bene era stato rubato e purché possa provare di aver esercitato la debita diligenza al momento dell'acquisizione.

2. Fermo restando il diritto del possessore all'indennizzo di cui al comma precedente, verranno compiuti ragionevoli sforzi affinché l'indennizzo sia pagato da chi abbia trasferito il bene al possessore o da chiunque altro abbia precedentemente effettuato la cessione, ove ciò sia conforme alla legislazione dello Stato in cui la richiesta è introdotta.

3. Il pagamento dell'indennizzo al possessore da parte del richiedente, qualora necessario, lascia impregiudicato il diritto del richiedente di esigerne il rimborso da terzi.

4. Nel determinare se il possessore abbia esercitato la debita diligenza, si terrà conto di tutte le circostanze relative all'acquisizione, in particolare della qualità delle parti, del prezzo pagato, della consultazione da parte del possessore di ogni registro dei beni culturali rubati ragionevolmente accessibile,

di ogni altra informazione e documentazione pertinente che egli potesse aver ragionevolmente ottenuto, della consultazione di organismi ai quali potesse avere accesso, nonché di ogni altra precauzione che una persona ragionevole avrebbe adottato nelle stesse circostanze.

5. In caso di successione o di altra acquisizione a titolo gratuito, il possessore non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del dante causa.

Capo III - RITORNO DEI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE ESPORTATI

art. 5

1. Ciascuno Stato contraente può richiedere, al tribunale o ad altra autorità competente di un altro Stato contraente, di ordinare il ritorno di un bene culturale illecitamente esportato dal territorio dello Stato richiedente.

2. Un bene culturale temporaneamente esportato dal territorio dello Stato richiedente, per fini di esposizione, ricerca, restauro, la cui licenza sia stata rilasciata ai sensi della legislazione che disciplina l'esportazione allo scopo di tutelare il patrimonio culturale, e che non sia ritornato entro il termine prescritto da tale licenza, si considera come illecitamente esportato.

3. Il tribunale o altra autorità competente dello Stato richiedente ordina il ritorno del bene culturale nel caso in cui lo Stato richiedente dimostri che l'esportazione arreca un danno significativo a uno dei seguenti interessi:

- a) la conservazione fisica dell'oggetto o del suo contesto;
- b) l'integrità di un oggetto complesso;
- c) la conservazione dell'informazione, per esempio di carattere scientifico o storico;
- d) l'uso tradizionale o rituale del bene da parte di una comunità tribale o indigena, oppure dimostri che il bene riveste un significativo interesse culturale per lo Stato richiedente.

4. La richiesta introdotta ai sensi del comma 1 del presente articolo deve essere accompagnata da tutte le informazioni di fatto o di diritto che consentano al tribunale o ad altra autorità competente dello Stato richiedente di stabilire se sono state soddisfatte le condizioni di cui ai commi da 1 a 3.

5. La richiesta di ritorno deve essere introdotta entro il termine di tre anni a decorrere dalla data in cui lo Stato richiedente è venuto a conoscenza del luogo nel quale si trova il bene e dell'identità del suo possessore e, in ogni caso, entro il termine di cinquant'anni a decorrere dalla data dell'esportazione illecita o dalla data in cui il bene sarebbe dovuto ritornare in base alla licenza di cui al comma 2 del presente articolo.

art. 6

1. Il possessore di un bene culturale che abbia acquisito l'oggetto dopo la sua esportazione illecita, ha diritto, al momento del ritorno, al pagamento da parte dello Stato richiedente di un equo indennizzo, a condizione che il possessore non sapesse o non avesse potuto ragionevolmente sapere, al momento dell'acquisizione, che l'oggetto era stato illecitamente esportato.

2. Nel determinare se il possessore sapesse o avesse potuto ragionevolmente sapere che il

bene culturale era stato illecitamente esportato, si terrà conto delle circostanze dell'acquisizione, in particolare della mancanza del certificato d'esportazione prescritto dalla legislazione dello Stato richiedente.

3. In luogo dell'equo indennizzo e d'accordo con lo Stato richiedente, il possessore che debba effettuare il ritorno di un bene culturale sul territorio di quello Stato, può decidere:

a) di mantenere la proprietà del bene culturale; o

b) di trasferire la proprietà, a titolo oneroso o gratuito, a persona di sua scelta che risieda nello Stato richiedente e che offra le necessarie garanzie.

4. Le spese per il ritorno del bene culturale ai sensi del presente articolo sono a carico dello Stato richiedente, fermo restando il diritto di quello Stato di esigerne il rimborso da terzi.

5. In caso di successione o di altra acquisizione a titolo gratuito, il possessore non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del dante causa.

art. 7

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:


a) se l'esportazione non è più illecita nel momento in cui viene richiesto il ritorno; o
b) se il bene è stato esportato mentre era ancora in vita il suo autore o entro il termine di cinquant'anni a decorrere dalla data del suo decesso.


2. Fermo restando quanto disposto alla lettera b) del comma precedente, le disposizioni del presente capo si applicano se il bene culturale è stato creato da uno o più membri di una comunità indigena o tribale per l'uso tradizionale o rituale di quella comunità e se il bene stesso deve essere restituito alla medesima comunità.

Capo IV - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 8

1. La richiesta di cui al capo II o al capo III può essere introdotta davanti ai tribunali o ad altre autorità competenti dello Stato con-





traente nel quale si trova il bene culturale, come pure davanti ai tribunali o ad altre autorità competenti aventi giurisdizione in tale materia ai sensi delle norme in vigore negli Stati contraenti.

2. Le parti possono convenire di sottoporre la lite a un tribunale, a un'altra autorità competente oppure ad arbitrato.

3. Le misure provvisorie o conservative previste dalla legge dello Stato contraente nel quale il bene si trova possono essere attuate anche se la richiesta di restituzione o di ritorno è introdotta avanti al tribunale o ad altra autorità competente di un altro Stato contraente.

art. 9

1. La presente convenzione non impedisce a uno Stato contraente di applicare misure più favorevoli di quelle previste dalla presente convenzione per la restituzione o il ritorno dei beni rubati o illecitamente esportati.

2. Il presente articolo non va interpretato come costituente l'obbligo di riconoscere o di rendere esecutiva la decisione di un tribunale o di altra autorità competente di un altro Stato contraente, che si discosti dalle disposizioni della presente convenzione

art. 10

1. Le disposizioni del capo II si applicano solo nel caso di beni culturali rubati dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nello Stato nel quale è introdotta la domanda, posto che:

a) il bene sia stato rubato sul territorio di uno Stato contraente dopo l'entrata in vigore della presente convenzione in quello Stato; o

b) il bene si trovi in uno Stato contraente dopo l'entrata in vigore della presente convenzione in quello Stato.

2. Le disposizioni del capo III si applicano solo nel caso di beni culturali illecitamente esportati dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nello Stato richiedente e in quello nel quale è introdotta la richiesta.

3. La presente convenzione non legittima in alcun modo operazioni illecite di qualunque natura che abbiano avuto luogo prima della sua entrata in vigore o per le quali l'applicazione della presente convenzione sia esclusa ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, né limita il diritto di uno Stato o di altra persona di proporre, fuori dall'ambito della presente convenzione, un'azione di restituzione o di ritorno di un bene culturale rubato o illecitamente esportato prima dell'entrata in vigore della presente convenzione.

Capo V - DISPOSIZIONI FINALI

art. 11

1. La presente convenzione è aperta alla firma nella seduta conclusiva della Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di convenzione Unidroit sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati e resterà aperta alla firma di tutti gli Stati a Roma fino al 30 giugno 1996.

2. La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari.

3. La presente convenzione è aperta all'adesione degli Stati non firmatari a decorrere dalla data dell'apertura alla firma.

4. La ratifica, l'accettazione o l'adesione sono soggette al deposito di formale, apposito strumento presso il depositario.

art. 12

1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data di deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione approvazione o adesione.

2. Per gli Stati che ratificano, accettano o approvano la presente convenzione o vi aderiscono dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la convenzione entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

art. 13

1. La presente convenzione non costituisce una deroga agli strumenti internazionali che vincolano giuridicamente uno Stato contraente e che contengono disposizioni sulle materie disciplinate dalla presente convenzione, a meno che non sia resa una dichiarazione contraria da parte degli Stati vincolati da tali strumenti.

2. Ciascuno Stato contraente può stipulare con uno o più Stati contraenti accordi per favorire l'applicazione della presente convenzione nell'ambito delle loro relazioni reciproche. Gli Stati che hanno stipulato tali accordi ne trasmettono copia al depositario.

3. Nelle loro relazioni reciproche, gli Stati contraenti membri di organizzazioni d'integrazione economica o di entità regionali possono dichiarare che applicheranno le norme interne di tali organizzazioni o entità e che dunque non applicheranno, nell'ambito delle loro relazioni reciproche, le norme della presente convenzione il cui campo d'applicazione coincida con quello di tali norme.

art. 14

1. Ciascuno Stato contraente che comprende due o più unità territoriali, le quali siano o non siano rette da sistemi giuridici differenti applicabili alle materie giuridiche dalla presente Convenzione, può dichiarare, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che la presente convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali o solo a una o ad alcune di esse e potrà in qualunque momento sostituire a questa una nuova dichiarazione.

2. Tali dichiarazioni sono notificate al depositario e devono indicare espressamente le unità territoriali alle quali si applica la convenzione.

3. Se, in forza di una dichiarazione effettuata ai sensi del presente articolo, la presente convenzione si applica a una o ad alcune delle unità territoriali di uno Stato contraente, ma non a tutte, occorre intendere il riferimento:

a) a uno Stato contraente nell'art. 1 come relativo al territorio di un'unità territoriale di quello Stato;

b) a un tribunale o ad altra autorità competente dello Stato contraente o dello Stato ri-

chiedente come relativo al tribunale o altra autorità competente di un'unità territoriale di quello Stato;

c) allo Stato contraente nel quale il bene si trova nell'articolo 8, comma 1, come relativo all'unità territoriale di quello Stato nella quale il bene si trova;

d) alla legge dello Stato contraente nel quale il bene si trova nell'articolo 8, comma 1, come relativo alla legge dell'unità territoriale di quello Stato nella quale il bene si trova;

e) a uno Stato contraente nell'articolo 9 come relativo a un'unità territoriale di quello Stato.

4. Se uno Stato contraente non rende alcuna dichiarazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, la convenzione si applica all'insieme del territorio di quello Stato.

art. 15

1. Le dichiarazioni rese ai sensi della presente convenzione al momento della firma sono soggette a conferma all'atto della ratifica, accettazione o approvazione.

2. Le dichiarazioni, e la conferma delle dichiarazioni, sono rese per iscritto e formalmente notificate al depositario.

3. Le dichiarazioni hanno effetto dalla data dell'entrata in vigore della presente convenzione nello Stato dichiarante. Tuttavia, le dichiarazioni delle quali il depositario ha ricevuto formale notifica dopo tale data, hanno effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla data del loro deposito presso il depositario.

4. Gli Stati che rendono una dichiarazione ai sensi della presente convenzione possono ritirarla in ogni momento mediante formale notifica indirizzata per iscritto al depositario. Il ritiro ha effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di deposito della notifica.

art. 16

1. Ciascuno Stato contraente, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, deve dichiarare che le richieste di ritorno o di restituzione di beni culturali, introdotte da uno Stato ai sensi dell'articolo 8 della presente convenzione, possono essere inoltrate secondo una o più delle seguenti procedure:

a) direttamente ai tribunali o alle altre autorità competenti dello Stato dichiarante;

b) per il tramite di una o più autorità designate da quello Stato per ricevere tali richieste e trasmetterle ai tribunali o alle altre autorità competenti di quello Stato;

c) per le vie diplomatiche o consolari.

2. Ciascuno Stato contraente può ugualmente designare i tribunali o le altre autorità competenti a ordinare la restituzione o il ritorno di beni culturali conformemente alle disposizioni di cui ai capi II e III.

3. Una dichiarazione resa ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo può essere modificata in qualunque momento da una nuova dichiarazione.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo non costituiscono una deroga alle disposizioni degli accordi bilaterali e multilaterali di assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale che possono intercorrere fra gli Stati contraenti.

art. 17

Ciascuno Stato contraente, entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, fornisce al depositario, in una delle lingue ufficiali della Convenzione, informazioni scritte concernenti la legislazione che disciplina l'esportazione di beni culturali. Tali informazioni sono aggiornate periodicamente secondo la necessità.

art. 18

Non sono ammesse riserve salvo quelle espressamente autorizzate dalla presente convenzione.

art. 19

1. La presente convenzione può essere denunciata da qualunque Stato parte in qualunque momento, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in quello Stato, mediante deposito di apposito strumento presso il depositario.

2. La denuncia ha effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla data del deposito dello strumento di denuncia presso il depositario. Se lo strumento di denuncia prevede un termine maggiore, la denuncia ha effetto allo scadere del termine in questione dopo il deposito dello strumento presso il depositario.

3. Nonostante la denuncia, la presente convenzione resta applicabile a tutte le richieste di restituzione o di ritorno di un bene culturale che siano state introdotte prima della data dalla quale la denuncia ha effetto.

art. 20

Il presidente dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit) può convocare periodicamente, o su richiesta di cinque Stati contraenti, un comitato speciale allo scopo di verificare il funzionamento pratico della presente convenzione.

art. 21

1. La presente convenzione è depositata presso il Governo della Repubblica italiana.

2. Il Governo della Repubblica italiana:

a) informa tutti gli Stati firmatari o aderenti alla presente convenzione e il presidente dell'Unidroit:

(i) di ogni nuova firma o deposito di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data in cui la firma o il deposito hanno avuto luogo;


(ii) di tutte le dichiarazioni rese ai sensi delle disposizioni della presente convenzione;


(iii) del ritiro di ogni dichiarazione;

(iv) della data d'entrata in vigore della presente convenzione;

(v) del deposito di ogni strumento di denuncia della presente convenzione e della data in cui tale deposito ha avuto luogo, nonché della data a decorrere dalla quale la denuncia ha effetto;

b) trasmette copie conformi della presente convenzione a tutti gli Stati firmatari e aderenti e al presidente dell'Istituto internazio-





nale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit);

c) svolge tutte le altre funzioni che spettano abitualmente al depositario.

IN FEDE di ciò i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

FATTO a Roma il ventiquattro giugno millevocentonovantacinque in un solo originale, in inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede.

ALLEGATO

a) Collezioni e "specimen" rari di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia e oggetti di interesse paleontologico;

b) beni concernenti la storia, compresa la storia della scienza e della tecnica, la storia militare e sociale nonché la vita di personaggi politici, pensatori, scienziati e artisti nonché eventi d'importanza nazionale;

c) reperti provenienti da scavi archeologici (leciti e illeciti) o da scoperte archeologiche;

d) elementi che provengono dallo smembramento di monumenti artistici o storici o di siti archeologici;

e) oggetti d'antichità aventi più di cento anni, quali iscrizioni, monete e sigilli incisi;

f) beni d'interesse etnologico;

g) beni d'interesse artistico quali:

(i) pitture, dipinti e disegni eseguiti interamente a mano su qualunque supporto e in qualunque materia (eccettuati i disegni industriali e gli oggetti in serie decorati a mano);

(ii) opere originali della statuaria o della scultura in qualunque materia;

(iii) incisioni, stampe e litografie originali;

(iv) assemblaggi e montaggi originali di carattere artistico in qualunque materia;

h) manoscritti rari, incunabuli, libri antichi, documenti e pubblicazioni di speciale interesse (storico, artistico, scientifico, letterario, etc.) isolati o in collezione;

i) francobolli, emissioni postali e altri esemplari filatelici isolati o in collezione;

l) archivi, compresi quelli fonografici, di fotografie e di pellicole cinematografiche;

k) articoli d'arredamento aventi più di cento anni e strumenti musicali antichi.

